

Sentenza n. 1202/2024 pubbl. il 13/06/2024

RG n. _____

Repert. n. _____ del 13/06/2024

N. R.G. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **115/2021** promossa da:

_____, S.A.S. (C.F. e P.Iva € _____), rappresentata e
difesa dagli avv.ti _____ in virtù di procura posta a
corredo dell'atto introduttivo

ATTRICE OPPONENTE

contro

F_____ SRL (C.F. _____), per il tramite della mandataria _____ SPA (C.F. e P.Iva:
_____), rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Perticarari e Andrea Perticarari in virtù di
procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- revocare, annullare e/o con qualsiasi altra statuizione dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo*

pagina 1 di 13



opposto n. , R.G. n. , emesso dal Tribunale di Ancona in data 20 ottobre 2020 su istanza della società [] S.p.a., quale mandataria di [] S.r.l., in pregiudizio della società [] S.a.s. per tutti i motivi esposti in narrativa;

- in ogni caso, accertare e dichiarare che [] S.a.s. nulla deve pagare in favore di [] S.p.a., quale mandataria di [] SPV S.r.l. in forza della Fideiussione posta a base del decreto ingiuntivo opposto e/o per qualsivoglia altro titolo posto a base del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare la richiesta di condanna al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettare in quanto infondata in fatto e diritto l'opposizione avanzata da “[] C. S.a.s.” e per l'effetto voglia confermare il decr.ing. n. 1460/2020, R.G. n. 4440/2020, emesso dal Tribunale di Ancona in data 20 ottobre 2020, con condanna della stessa opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi come da ricorso monitorio; con vittoria di spese e competenze di causa”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la [] C. S.a.s. -in qualità di fideiussore della [] Srl- proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1460/2020, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della [] SPV Srl, mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 307.030,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

La pretesa creditoria azionata dalla società ricorrente trae origine dal contratto di fideiussione sottoscritto dalla società opponente in data 13.12.2006 a garanzia di un finanziamento fondiario concesso, in favore della [] Srl, da un pool di banche in data 28.11.2006.

A sostegno dell'opposizione la società opponente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:



-l'intervenuta decadenza *ex art.* 1957 c.c. per non avere la creditrice attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della società debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione;

-la nullità della deroga pattizia all'art. 1957 c.c. per mancata specifica approvazione *ex art.* 1341 co. 2 c.c.;

-la nullità della fideiussione azionata dalla creditrice -ovvero della specifica clausola di deroga all'art. 1957 c.c.- per violazione della normativa cd. *antitrust* di cui all'art. 2 L. n. 287 del 1990;

-la nullità della fideiussione *ex artt.* 1418 e 1938 c.c. per mancata previsione dell'importo massimo garantito;

-la necessità di rideterminare la reale consistenza dell'esposizione della debitrice principale alla luce della intervenuta applicazione di interessi di mora usurari;

Sulla scorta delle relative argomentazioni la società opponente chiedeva la revoca dell'emanata ingiunzione e rassegnava le sopra trascritte conclusioni.

Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa, in seguito ad alcuni rinvii disposti in pendenza di trattative, perveniva infine per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2023, della quale era disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma terzo c.p.c..

Con ordinanza *ex art.* 127 *ter* c.p.c. -resa il 3.1.2024 e comunicata in pari data alle parti- la causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Muovendo, secondo l'ordine seguito dalla parte opponente nell'ambito del libello introduttivo, dalle censure concernenti l'intervenuta decadenza *ex art.* 1957 c.c. -sulla base dell'invalidità, a vario titolo



dedotta, della relativa clausola contrattuale di deroga- le relative argomentazioni della parte opponente non colgono nel segno.

In proposito deve preliminarmente procedersi alla corretta qualificazione del contratto di garanzia per cui è causa (cfr. doc. I fascicolo parte convenuta opposta).

Ebbene, considerata la terminologia utilizzata e avuto riguardo all'espresso collegamento con il sopra citato contratto di finanziamento in *pool*, appare evidente la natura di fideiussione specifica rivestita dal contratto in esame, come sostenuto dalla parte convenuta opposta.

Si osserva, inoltre, come nell'ambito del relativo articolato risulti pattuita anche una clausola di pagamento "a prima richiesta" ("*dietro semplice invito*").

La medesima clausola contempla, invero, anche l'espressa rinuncia del garante ad opporre al creditore ogni eccezione "*comprese quelle di cui agli artt. 1239, 1945, 1955 del c.c. e quelle della escussione ex art. 1944, 2° comma del c.c., della evizione ex art. 2921 c.c. e del termine di cui all'art. 1957 1°, 2° e 3° comma, c.c.*", deponendo, piuttosto, per una qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia.

Nel caso di specie, tuttavia, avuto riguardo ai motivi di opposizione, la qualificazione della garanzia in esame (in termini di fideiussione specifica ovvero di contratto autonomo di garanzia) non risulta essenziale ai fini del decidere dal momento che le medesime osservazioni concernenti la fideiussione specifica -munita peraltro di clausola "a prima richiesta"- risultano *a fortiori* valide anche per il contratto autonomo di garanzia.

La clausola "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta" ovvero, ancora, "*dietro semplice invito*" (come nel caso in esame) comporta, infatti, l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene faccia richiesta a seguito dell'inadempimento del debitore principale, con la facoltà di ripetere, successivamente, quanto indebitamente corrisposto.

Tale tipologia di pattuizione, disciplinata dall'art. 1462 c.c., non comporta *ipso iure* la riqualificazione di un'obbligazione accessoria in obbligazione astratta, dal momento che in seguito al pagamento si possono far valere le eccezioni relative al rapporto principale, ma senz'altro ha, come effetto dirimente, quello di attenuare l'accessorietà dell'obbligazione secondaria.



Può in proposito osservarsi come si delineino tre figure negoziali che possono essere disposte secondo un ordine di progressiva attenuazione delle eccezioni che il garante può opporre al creditore in caso di richiesta di adempimento da parte di quest'ultimo.

A un estremo si colloca il contratto autonomo di garanzia, nell'ambito del quale il garante, come noto, può opporre solo la c.d. *exceptio doli generalis*, evitando il pagamento solo quando la pretesa creditoria integri un abuso fraudolento del diritto, mentre, all'estremo opposto, si colloca la fideiussione tipica, ove il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che allo stesso potrebbe opporre anche il debitore principale.

In posizione intermedia si colloca, invece, la fideiussione con clausola *solve et repete*, ove il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito, ma solo dopo aver pagato.

Tanto premesso e acclarato che, in ogni caso, la garanzia oggetto del presente giudizio non costituisce una fideiussione *omnibus* bensì una fideiussione specifica (se non, addirittura, un contratto autonomo di garanzia), il Tribunale aderisce all'orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza, secondo cui le fideiussioni specifiche non risultano sussumibili nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla sola fideiussione *omnibus*.

L'organo di vigilanza, con il sopra citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione *omnibus* presenta una funzione diversa da quella della fideiussione specifica.

La prima, infatti, è volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione *omnibus* predisposto dall'AB., di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).



Dunque, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, si ritiene che le fideiussioni specifiche non siano sussumibili tra i contratti "a valle" dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca d'Italia.

Invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", c.d. fideiussione *omnibus*, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, prestata a garanzia di una determinata operazione creditizia (nel caso in esame il finanziamento in *pool*).

Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni *omnibus*, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie.

Conseguentemente, come anche di recente rilevato dalla prevalente giurisprudenza di merito -condivisa da questo Tribunale- laddove vengano in luce fideiussioni ordinarie, riferite quindi non ad obbligazioni future, ma ad un credito esattamente individuato, la parte che ne deduca l'invalidità non può giovare dell'accertamento della Banca d'Italia (v. Trib. Milano, 28 gennaio 2022 n.718, e Corte d'Appello 22 luglio 2020 n.953 ivi richiamata; Trib. Bologna 13 gennaio 2022 n. 64).

Come detto, i riferiti approdi giurisprudenziali risultano *a fortiori* validi in relazione alla figura del contratto autonomo di garanzia.

Viepiù.

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni *omnibus* che si collocano nel solo periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5 febbraio 2019 n.13846; Trib. Milano, 13 gennaio 2022; Trib. Milano, 16 dicembre 2021) e include anche i contratti "a valle", che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a "monte", stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della Banca d'Italia (Cass. 12 dicembre 2017 n.29810).



Nella fattispecie oggetto di scrutinio, tuttavia, la garanzia prestata dall'odierna opponente risulta stipulata in data 13.12.2006, dunque in epoca successiva al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.

Alla luce di quanto testé rilevato, ritiene questo Tribunale che il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non costituisca in questa sede prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla garanzia in esame, rispetto alla quale -stanti la sua natura e l'anno di sottoscrizione- nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza.

Il citato provvedimento della Banca d'Italia ha, quindi, l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa anticoncorrenziale solo in caso di fideiussione *omnibus*, mentre in caso di fideiussione ordinaria (o specifica), accessoria ad un rapporto negoziale determinato (e vieppiù in caso di contratto autonomo di garanzia), l'attore non può giovare dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione *omnibus* a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento (Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28).

Conseguentemente, nel caso in esame l'opponente non avrebbe potuto limitarsi ad affermare la nullità (totale o parziale) della fideiussione per pretesa violazione della normativa *antitrust* facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ma risultava gravata dall'onere -del tutto inadempito nell'ambito del presente giudizio- dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente l'infettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "*il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.*" (Cass. 28 novembre 2018 n. 30818).

Pertanto "*compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa*" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).



La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale (in tal senso, Corte Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921).

Ed infatti, secondo l'orientamento condiviso da questo giudicante, con il provvedimento n. 55/2005 la Banca d'Italia non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed è principalmente per tale ragione che la Banca d'Italia aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021 n.395; Trib. Pavia 19 maggio 2021), avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022).

Dunque, come ben compendiato da attenta giurisprudenza di merito: *“l'odierna parte attrice avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma avrebbe dovuto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza”* (Cfr., da ultimo, Trib. Napoli, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 4158/2023).

La stessa giurisprudenza di merito ha altresì chiarito come, in difetto di sufficiente allegazione, non sia possibile neppure procedere ad eventuali interventi officiosi, nei limiti in cui ciò è consentito e non risulti neppure sufficiente la mera produzione di taluni moduli contenenti le clausole censurate,



predisposte da alcuni istituti di credito al fine dell'assolvimento della prova della sussistenza di una intesa illecita a monte; ciò in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito.

Ne consegue come, nel caso in esame, le argomentazioni della parte opponente non risultino confacenti all'obiettivo difensivo della parte opponente, non consentendole di sostenere fondatamente né la liberazione del fideiussore né l'invalidità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c..

In particolare, quanto all'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., si ricorda che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi di tale norma ben può essere -come appunto avvenuto nel caso di specie- oggetto di deroga convenzionale.

La S.C. ha addirittura ritenuto configurabile la deroga implicita a tale norma chiarendo che: *"...la deroga all'art. 1957 cod. civ., può essere anche implicita, come pure riconosciuto dal ricorrente, ma, contrariamente a quanto da questo sostenuto, qualora essa sia rinvenuta nell'impegno del fideiussore a garantire comunque l'adempimento dell'obbligazione principale, anche questo impegno può essere ricavato dall'interprete dal contenuto complessivo del contratto, non essendo richiesto che sia previsto espressamente che il fideiussore sia obbligato fino al soddisfacimento del creditore o mediante l'impiego di una formula equipollente (quale ad esempio quella dell'obbligo fino ad estinzione dell'obbligazione principale, ovvero fino alla liberazione del debitore principale). Quando queste formule sussistono esse sono interpretabili come un indice della volontà del fideiussore di derogare al disposto dell'art. 1957 cod. civ., ma la loro mancanza non impedisce che tale volontà di deroga sia altrimenti desumibile dall'insieme delle pattuizioni contrattuali (cfr. Cass. n. 786/89, n. 9719/92, nei quali si è ritenuto che l'impegno incondizionato, senza limiti temporali, a garantire per tutti gli affari commerciali altrui, fosse idoneo ad esprimere una deroga all'art. 1957 cod. civ.)"* (cfr., in motivazione, Cassazione civile sez. III - 11/06/2012, n. 9455).

Anche sotto l'esaminato profilo le censure della parte opponente risultano pertanto infondate.

Parimenti infondate risultano le doglianze relative alla inefficacia/invalidità della predetta clausola di deroga alla luce della sua natura di clausola vessatoria non resa oggetto di specifica approvazione.



E infatti la stessa giurisprudenza di questo Tribunale ha in proposito chiarito che “...la norma dell'art. 1341 cod. civ., richiedente la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, non è applicabile allorquando le condizioni del contratto siano state unilateralmente predisposte, ma non per una pluralità di contratti, giacché, per configurare l'ipotesi delle condizioni generali di contratto, prevista dalla citata disposizione, "non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto dal contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, senza poter concorrere alla sua formulazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti" (cfr. anche in motivazione, Cass. Sez. I, Sentenza n. 12153 del 23/05/2006).

La specifica approvazione per iscritto (mediante duplice sottoscrizione) delle clausole cd. onerose è - quindi- necessaria soltanto se trattasi di clausole predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un “contratto per adesione” stipulato con un contraente più debole, ossia in un contratto destinato a disciplinare- attraverso un certo regolamento contrattuale, rigido ed uniforme, in genere contenuto in moduli o formulari- una serie infinita di rapporti, mentre non può ritenersi tale un contratto predisposto da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento- verificabile da un riscontro oggettivo nel testo del contratto (cfr. Cass. N. 5385/2001)- ad una specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente in pieno regime di libertà e parità negoziale richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto né a maggior ragione, quelle in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (cfr. ex multis Cass. N. 11734/2004; Cass. N. 5549/2004; Cass. N. 15783/2003; Cass. N.11875/2003; Cass. N. 4241/2003; Cass. N. 2208/2002; Cass. N. 4511/2001; Cass. N. 15385/2001; Cass. N.m8881/2000; cfr. anche Cass. 2014 n. 2062, Cass. 16 febbraio 2001 n. 2294; Cass. 6 dicembre 2001 n. 15488; Cass. 15 febbraio 2002 n. 2208; Cass.19 maggio 2006 n. 11757; Cass. 23 maggio 2006 n. 12153; cfr. anche e da ultimo Cass. 2018 n. 6753 ove si afferma: “Possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie),



mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti)" (cfr. *ex multis* Trib. Ancona n. 1420/2019).

Nel caso di specie è indubbio come non ci si trovi in presenza di un contratto soggetto alla disciplina dell'art. 1341 c.c. in quanto la garanzia in esame è stata evidentemente rilasciata, non a caso senza l'utilizzo di modulistica prestampata, per la disciplina di un determinato assetto di interessi, rispondente alle specifiche esigenze delle relative parti e non riproducibile tra parti differenti.

Deve peraltro evidenziarsi, in ogni caso, che la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale va tenuta distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12153 del 23/05/2006; Cass. N. 4241 del 2003; Cass. N. 1343 del 1976).

Quanto, poi, alle censure di invalidità della fideiussione *ex artt.* 1418 e 1938 c.c. per mancata previsione dell'importo massimo garantito, le stesse si appalesano infondate alla luce delle considerazioni sopra svolte in relazione alla qualificazione della garanzia in esame.

In ordine, infine, alle contestazioni relative alla supposta applicazione di interessi moratori usurari nell'ambito del rapporto con la società debitrice principale, le stesse non possono essere prese in considerazione per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, alla luce della presenza nell'ambito della fideiussione in questione, della specifica clausola di rinuncia a sollevare eccezioni *ex art.* 1945 c.c. nonché della clausola di pagamento a prima richiesta (*solve et repete*).

In secondo luogo, le censure in questione sono state formulate in maniera oltremodo generica risultando quindi sostanzialmente irricevibili.



Sul punto è appena il caso di ricordare che la S.C. ha chiarito che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n. 2311/2018).

Va inoltre debitamente evidenziato come ai fini dell'assolvimento dell'onere di allegazione non possa ritenersi sufficiente il mero rinvio alla perizia di parte -nel caso di specie neppure depositata- senza che i relativi contenuti siano stati doviziosamente esplicitati negli atti (v. Cass. S.U. n. 2435/2008) dal momento che l'onere allegatorio va adempiuto dalla parte all'interno del processo e non mediante richiamo a documenti, come la perizia di parte, di formazione extraprocessuale, le cui risultanze non valgono ad integrare fatti rilevanti *ex art. 115 c.p.c.*

Quanto alla pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, la stessa risulta fondata *per tabulas* in base alla documentazione contrattuale e contabile prodotta già in sede monitoria, legittimante la richiesta di pagamento della complessiva somma ingiunta.

Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte convenuta opposta, valutata la nota spese del difensore ma facendo applicazione dei parametri minimi (in considerazione della semplicità delle questioni per come trattate e della ripetitività delle difese) di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva concretamente svolta (con ulteriore riduzione del 50% della fase istruttoria non avendo avuto luogo CTU né assunzione di prove costituende).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA l'opposizione.



Sentenza n. 1202/2024 pubbl. il 13/06/2024

RG n. 115/2024

Repert. n. 115/2024 del 13/06/2024

CONFERMA il decreto ingiuntivo n. [] emesso dal Tribunale di Ancona dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.

CONDANNA altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 8.626,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.

Ancona, 7.6.2024

Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini

